

1909 - 1 - 1371

1909/1911

Stratino

VERIFICARE D'IGIENE

REGOLAMENTO

SULL'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Deliberato dal Consiglio Comunale di Ravenna e approvato dalla Regia Prefettura sentito il Consiglio Provinciale - Nr.5854 Div.Sanità del 1909;

Modificato con deliberazione podestarile del 21/4/1930 e 30/9/1930 approvato dalla G.P.A. rispettivamente in seduta del 9/9/1930 Nr.7939 e 28/11/1930 Nr.12253 e con le aggiunte approvate dal Consiglio Provinciale Sanitario in seduta 17 marzo 1931 nr.519 Div.II^a e della G.P.A. in seduta 31 marzo 1931 nr.519 Div.II^a, modificato ancora con delibera 18/3/1932 nr.2740, approvata dall'On. G.P.A. il 15/4/1932 nr.3427.

-----°°-----

C A P I T O L O I°

IGIENE DEL SUOLO

SEZIONE I^a - IGIENE DEL SUOLO NELL'AGGREGATO URBANO - NETTEZZA PUBBLICA -
DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE - FOGNATURA -

Art. 1

Le vie, i cortili, i terreni scoperti dentro la città e nei sobborghi, debbono essere tenuti sgombrati d'immondizie.

Alle norme e alle sanzioni per l'esecuzione del presente articolo, provvede il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2

I depositi di immondizia e di letame asportati da detti luoghi saranno tenuti ad una distanza non minore di 300 metri dall'abitato.

Nei terreni coltivati situati ad una distanza minore di 300 metri dall'abitato

Se nei lavori di scavo si incontrassero terre sature di materie organiche in putrefazione, o pozzi neri, si dovranno vuotare i secondi, rimuovendo le materie luride e riempiendoli di terra.

Ove non sia possibile asportare le dette materie, queste verranno sottoposte ad un trattamento chimico secondo le istruzioni dell'Ufficio Sanitario che valga a disorganizzarle.

SEZIONE 2^ - IGIENE DEL SUOLO FUORI DEGLI AGGREGATI URBANI.-

Art. 13

I proprietari conduttori di terreni paludosi, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti praticandovi e mantenendovi spurgati i fossi di scolo ed eseguendo tutte quelle opere necessarie ad impedire il ristagno delle acque.

Art. 14

E' vietato di costruire qualsiasi opera sul corso di canali, di acque superficiali, per cui impedendosi il normale deflusso delle acque dei terreni o dei canali stessi ne derivino impaludamenti nei terreni o nei detti canali, salvo che tali opere si facciano a scopo di bonifica (colmata).

SEZIONE 3^ - INDUSTRIA AGRICOLA INTERESSANTE LE CONDIZIONI IGIENICHE DEL SUOLO.

A questa Sezione si è già provveduto col regolamento per la macerazione delle piante tessili in data 2 maggio 1963.

CAPITOLO 3°

IGIENE DELL'ABITATO

SEZIONE 1^ - IGIENE DELLE ABITAZIONI NEGLI AGGREGATI URBANI

Art. 15

Le opere di demolizione e riattamento non saranno permesse se non in confor

tà ad un piano regolatore approvato dal Podestà a termini della Legge sulle espropriazioni per utilità pubblica, 25 giugno 1865 n.2359 (Capitolo 2° Capo 4° e 7°) col quale saranno stabiliti preventivamente la direzione e l'ampiezza delle strade, la situazione delle piazze e dei giardini, e la delimitazione delle aree da fabbricarsi.

Art. 16

E' vietato intraprendere costruzioni nuove, o ampliamenti o restauri di case esistenti o di parte di esse, senza che preventivamente siano presentati al Podestà i relativi progetti e ne abbiano riportato l'approvazione.

La domanda sarà corredata dei disegni per indicare la distribuzione degli ambienti, le latrine o i pozzi neri, le fosse fisse per raccogliere i rifiuti dell'economia umana domestica e quelli provenienti dagli animali.

Art. 17

Non sarà permesso di gettare le fondazioni di un nuovo edificio in un terreno che abbia servitù per le immondizie, di latrine, di residui putrescibili o di altre materie insalubri atte ad inquinare il suolo, se non quando siffatte materie siano state rimosse completamente ed il sottosuolo corrispondente ridotte in condizioni salubri.

Art. 18

Le fondamentasaranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati di materiali impermeabili frapposti (asfalto, lastre metalliche, o di pietra da taglio, mattoni vitrali ecc.)

Qualora l'edificio comprendesse cantine, gli strati impermeabili saranno due, uno alla risega delle fondamenta l'altro a quella delle cantine coi pavimenti.

Art. 19

L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale e sul terreno circostante dovrà essere almeno di metri 0,50, che sarà utilizzato per vespaio se non esiste il sotterraneo.

Art. 20

Nella costruzione dei muri e nei rinterri o riempimenti di pavimenti o di coperture, è proibito l'impiego di materiali di demolizione di vecchie pareti o di vecchi pavimenti salnistrati od inquinati, come pure l'uso della terra proveniente da luoghi malsani, o di altri materiali non ben puliti.

E' in modo assoluto proibito costruire muri con malta di terra o di polvere di strada.

Art. 21

L'altezza degli ambienti nei piani terreni ^(dovrà essere) di almeno m. 3,50 fra il pavimento e il limite inferiore del soffitto, o di m. 3 almeno per qualunque altro piano abitabile.

Per gli ambienti coperti a volta si assumerà come altezza la media fra quella del piano di imposta a quella del culmine dell'intradosso.

Sarà solo permessa una altezza minore di metri 2 per sottotetti abitati, misurata fra il pavimento od il soffitto sulla parete del lato dell'impostatura del tetto, se questo sia inclinato.

Nessun locale può essere adibito ad uso di abitazione permanente, se ha una cubatura inferiore a metri cubi 25.

Art. 22

Tutti gli ambienti destinati all'abitazione dovranno avere almeno una finestra aperta all'aria libera.

La superficie illuminata delle finestre dovrà essere non minore di un decimo della superficie della stanza e se vi è una sola finestra essa non sarà inferiore a 2 metri quadri.

La detta proporzione di un decimo potrà essere al minimo di un quindicesimo quando le finestre abbiano innanzi a loro un ampio spazio libero, o perciò aria e luce abbondante, ed esistendo una sola finestra, ad un minimo di metri quadri 1,50.

Art. 23

Nei sottotetti abitati, il telaio non dovrà essere costituito dallo solo faldo del tetto, ma vi dovrà essere sempre una rivestimento interno o controsoffitto con spazio d'aria interposto, per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura.

Tale spazio di aria dovrà essere sempre mantenuto, qualunque sia il sistema della copertura della casa.

Art. 24

Le case da adibirsi ad uso abitazione dovranno essere areate, illuminate, imbiancate, pulite. Dovranno essere provviste:

- a) di un pozzo di acqua di facile e pronto attingimento;
- b) di lavandini ed acquai;
- c) di cessi in numero sufficienti;
- d) di smaltimento ben regolare delle acque piovane e domestiche o di condutture di scarico in perfetto stato di impermeabilità;
- e) di camino con cappello e fumaiolo ben funzionante.

Art. 25

I cessi dovranno essere collocati in camera esterna, ed appostati in modo che non comunichino direttamente con le cucine o con le stanze da dormire,
ed in ogni caso prendere luce ed aria direttamente dall'esterno.

Quando i cessi siano muniti di pozzi neri o di bottino mobile ecc. i sedili saranno provvisti di vaso ad occlusione permanente inodora.

Art. 26

Le condutture destinate a raccogliere le materie dei cessi debbono essere:

- a) di gros o di argilla fabbricata a macchina con vernice inattaccabile, perfettamente giuntato, e preferibilmente metalliche, giuntate mediante saldatura a tenuta costrutte e collocate in modo da rendere impossibile ogni filtrazione nei muri e facilmente ispezionabili;

Art. 36

Mancando nelle case esistenti una delle condizioni suddette, il proprietario sarà affidato dal Podestà a ripararvi dentro un termine prefisso, oltre il quale si procederà a termine dell'Art.150 della Legge Comunale Provinciale 1906 (Art.151 del T.U. approvato con R.D. 21/5/1908, nr.269).

La dichiarazione di inhabilitabilità di una casa o di parte di essa e l'ordinanza di chiusura a termine dell'Art.71 della Legge sanitaria 1° agosto 1907 nr.636, si faranno quando non sia possibile rimuovere le cause di insalubrità accertate, e i proprietari si rifiutino di apportarvi le intimato migliorie.

Art. 37

Gli edifici destinati alla convivenza di molte persone (collegi, ospizi, asili, ecc.) dovranno avere tutte le condizioni richieste dal presente regolamento rispettivamente per le case nuove e per le esistenti adibite ad uso di abitazione, avranno inoltre:

- a) locali di ampiezza proporzionata al numero degli individui che vi sono raccolti;
- b) nei locali destinati a dormitorio, studio, laboratorio in comune, dovranno assegnarsi almeno metri 8 per ogni fanciullo fino ai 10 anni di età e metri 15 almeno per ogni persona di età superiore ai 10 anni;
- c) un locale apposito ad uso infermeria areato e salubre, ed il più che sia possibile appartato. Dovranno inoltre essere forniti di acqua sufficiente, di cessi a norma dell'art.25 del presente regolamento, di lavandini e possibilmente di locali per bagno.

Saranno tenuti con più scrupolosa nettezza, procedendo ove occorra a restauri, imbiancature, disinfezione e a tutte le opere che fossero reclamate dall'igiene.

Quando i proprietari, conduttori, direttori ecc. dei suddetti Istituti non ottemperassero alle disposizioni contenute entro un termine prefisso, oltre le pene sancite per i contravventori al presente regolamento il Podestà potrà ordinare l'assunzione dei lavori ex ufficio, ed in ogni gravi anche la chiusura dell'Istituto.

Art. 48

In nessuna parte della città o sobborghi è permesso di tenere stalle ad uso di armenti di qualunque specie.

Il Podestà potrà concedere il permesso di tenere nella città e sobborghi un numero stabilito, a seconda dei casi, di bovini od ovini, quando le condizioni della località o dei ricoveri destinati a questi animali siano tali da garantire che non si recherà alcun nocumento alla sicurezza od alla salute dei cittadini.

Non è permesso in alcun modo sia in città che nei sobborghi di tenere maiali.

Art. 49

Non si potranno tenere in città e nei sobborghi polli od altri volatili a scopo di allevamento o di commercio senza il permesso del Podestà che potrà concederlo quando la località sia adatta a quell'uso e si trovi nelle condizioni richieste della pubblica igiene.

Art. 50

I locali di deposito o di conservazione delle carni e quelle di spaccio devono essere sufficientemente ampi e ben ventilati, col pavimento con iscolo costruito con lastre di marmo, oppure con asfalto, o con altro materiale impermeabile e lavabile.

Lo scolo deve essere imnesso nella fogna, quando questa esista, e munito di chiusini inodori.

Le pareti, contro le quali si appoggiano le carni, saranno coperte di marmo o di altro materiale impermeabile e liscio, od intonacato a lucido fino all'altezza di almeno m.2 a partire dal suolo.

I suddetti lavori dovranno inoltre essere provveduti di abbondante acqua di lavaggio.

Art. 51

I locali di vendita dovranno essere tenuti colla maggiore pulizia in modo che non ne derivino cattive esalazioni.

Il banco di vendita e lo tavolo, sulle quali si espongono le carni, dovranno avere il piano di lastre di marmo bianco levigato, o di altri materiali bianchi non assorbenti.

Art. 52

Le polli fresche, le unghie, le corna, i grassi, le ossa, ed altri residui animali, dovranno dagli spacci essere tolti ogni giorno, e trasportati in luoghi di deposito nelle ore e coll'itinerario che il Podestà dovrà indicare.

Le botteghe di pizzicagnolo o di salumiere, i laboratori dove si manipolano le carni avranno i medesimi requisiti indicati negli articoli precedenti, e saranno tenuti colla massima nettezza.

Gli spacci di carne fresca non potranno avere accesso che da una pubblica via o piazza. La porta d'ingresso sarà munita anche da inferriate in modo che durante la notte possa permettere la ventilazione nell'esercizio, nel quale vi sarà almeno una finestra situata in modo che faciliti il cambio dell'aria.

Questa finestra e le altre, che esistessero nello spaccio, saranno munite di inferriate o di rete metallica fissa.

Non vi potrà essere comunicazione fra lo spaccio e qualsiasi altro locale, anche sotterraneo, fatta eccezione della retrobottega, nel qual caso questa dovrà essere ben ventilata e tenuta in uno stato di costante pulizia; le finestre anche in questa dovranno essere difese da inferriate o reti metalliche fisse.

Le retrobotteghe stesse non potranno avere altra comunicazione che colla bottega. I laboratori di carne insaccata o comunque preparata dovranno corrispondere alle prescrizioni stabilite per gli spacci di carne fresca, ed a quelle altre, che verranno dall'Autorità Municipale indicate.

Art. 53

Le trattorie, le osterie, le birrerie, i caffè saranno provveduti di cossi ed rinatoi calcolati in luogo appartato e ventilato, dall'esterno.

Detti locali dovranno essere provvisti di acqua abbondante per la lavatura degli oggetti di uso (piatti, tazze, bicchieri, ecc.) o di un lavandino munito di inflessione sifoida per lo smaltimento delle acque di rifiuto, accordato col la fogna pubblica.

Art. 53 bis

Non possono essere addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persone che non abbiano precedentemente subito la visita dell'Ufficiale Sanitario, il quale accerta che le persone medesime non siano affette da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa che le mettano in condizioni di contagiare altri.

Tale immunità deve risultare da certificato rilasciato gratuitamente dall'Ufficiale Sanitario.

È soggetto alla comminatoria stabilita dalla legge chiunque assume o trattiene in servizio per la preparazione, manipolazione e vendita di alimenti o bevande, bevande, persona, anche della propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia risultata nelle condizioni indicate nel primo comma e chiunque continui ad attendere direttamente alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti o bevande, malgrado la visita sanitaria abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette. Il Podestà quando ritenga non possano sussistere i pericoli di contagio indicati nel primo comma, ha facoltà di disporre gli opportuni accertamenti sanitari e adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

Contro i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'Art. 262 del vigente T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, nr. 1265.

Art. 54

I locali destinati a pubblici lavatoi dovranno avere la massima ventilazione, il pavimento impermeabile munito di necessari scoli; le pareti intonacate a cemento fino all'altezza di metri 1,50 dal pavimento.

Le vasche saranno a compartimenti separati ed individuali, in cemento od in pietra da taglio, e muniti in ciascun compartimento delle necessarie bocchette di scarico e di sopravanzo. Detti locali dovranno essere tenuti colla massima pulizia, curando, dopo ogni lavatura, lo scarico delle acque sudicio, e la lavatura del compartimento.

I lavatoi saranno sempre forniti di acqua in quantità sufficiente per potersi uniformare alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 55

E' vietato tenere nella città e nei sobborghi manifatture, fabbriche o depositi insalubri che a norma dell'art. 104 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, nr. 45 saranno classificati come prima classe e perciò da essere trasferiti fuori dall'abitato.

Il Podestà procederà al sopra indicato accertamento.

La distanza minima dell'abitato, a cui si possono collocare tali manifatture o fabbriche, non sarà minore di 200 metri.

Una distanza maggiore potrà essere prescritta dal Podestà sul parere tecnico-igienico, che ne accerti la necessità per ragioni di igiene.

Art. 56

E' vietato di aprire manifatture o fabbriche ^{non} anche appartenenti alla 1^a classe, ma che possono riuscire in qualsiasi modo dannoso alla salute degli abitanti, senza l'approvazione del Podestà che potrà concederla, ove occorra; sul parere tecnico-igienico, che accerti che nell'esercizio di quelle si è provveduto con speciali cautela a garantire il vicinato da ogni causa di insalubrità.

E' pure vietato di aprire qualsiasi spaccio, caffè, ecc. senza avere ottenuto il permesso del Podestà il quale l'accorderà dopo aver constatato che i locali si trovano nelle condizioni stabilite.

Art. 57

La pulizia, salagione, conservazione degli intestini degli animali non si può fare che nel pubblico macello e nel locale all'uopo destinato.

SEZIONE 3/a - CASE RURALI

Art. 58

Per la costruzione di una casa rurale sarà richiesta l'autorizzazione del Podestà presentando una pianta schematica della casa, colle indicazioni più importanti circa il terreno scelto per la costruzione ossia composizione fisica del terreno, profondità della falda liquida, altimetria del terreno ecc. ecc.

Art. 59

Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere possibilmente collocata sopra un terreno ben asciutto e con falda liquida profonda almeno metri 2 nei momenti di massima elevazione.

Ove non sia possibile una tale condizione, dovrà essere il sottosuolo della casa munito di buon drenaggio.

Art. 60

Il piano terreno delle case sarà in tutti i casi sopraelevato di almeno metri 1 sul piano di campagna.

Le vie ed i cortili annessi alla casa rurale dovranno essere provveduti di sufficiente scolo, sicchè non si verificano degli impaludamenti.

Art. 61

I muri, le coperture, ed i pavimenti dovranno essere costruiti con materiali non igroscopici, e sarà escluso per il rinterro dei pavimenti qualunque materiale inquinato o sudicio.

I muri saranno costruiti con malta di calce od altro cemento escludendo però la terra e la polvere di strada.

Art. 62

L'altezza delle camere di abitazione non dovrà essere inferiore di metri 2,50 e la cubatura delle camere da letto dovrà essere calcolata sulla base di almeno m.c.15 per persona di età superiore ai 10 anni e di almeno 8 per i ragazzi fino ai 10 anni.

Art. 63

Tutti gli ambienti destinati all'abitazione dovranno avere finestre che si aprono immediatamente all'aria libera.

Per ogni camera la superficie illuminante delle finestre dovrà raggiungere in complesso un decimo della superficie del pavimento; se vi sia una unica finestra in una stanza abitata, questa dovrà avere una superficie non minore di mq.1,50.

Tutte le finestre dovranno essere munite di imposta e vetri, che si possano aprire.

Art. 64

Nelle stanze di abitazione situate immediatamente sotto il tetto vi sarà un contro soffitto.

Art. 65

Ogni focolare dovrà avere una apposita canna per il fumo, protratta almeno un metro fino al disopra del tetto e terminato con funicelo.

Art. 66

Ogni abitazione sarà provveduta di una latrina. Questa sarà pavimentata con finestra aprontosi all'esterno sufficientemente ampia per dare una buona ventilazione.

Per raccogliere le materie fecali si adotterà l'uso della fossa mobile o terra, o torba, ecc. di cui all'Art.8 del presente regolamento.

ACQUEDOTTO E FOGNATURA

Art. 71

Saranno dichiarate inabitabili le case che non siano munite:

- a) dell'acqua proveniente dall'acquedotto per i bisogni alimentari e domestici;
- b) di latrina (o di più latrine a seconda dei casi) fornita di acqua per l'asportazione delle materie luride con occlusione idraulica permanente e conduttura che raccolga anche le acque di rifiuto domestiche per l'immissione nella fogna stradale delle acque nere.
- c) di conduttura che raccolga e porti le acque meteoriche all'apposito canale collettore stradale.

L'obbligo di cui alla lettera a) spetta alle sole case prospicienti strade servite da acquedotto.

L'obbligo di cui alla lettera b) spetta alle sole case prospicienti a strade servite da fognatura per le acque luride.

L'obbligo di cui alla lettera c) spetta alle sole case prospicienti a strade servite da fognatura per le acque meteoriche.

ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 72

Sono proibiti, in linea di massima i serbatoi interni per le acque ad uso alimentare o domestiche. Quando la distribuzione dell'acqua in una casa si fa mediante una fonte comune, è vietato che sotto di essa vi sia un pozzuolo aperto ove l'acqua si possa attingere diversamente che dalla bocchetta.

STATO DEI POZZI E PROVVEDIMENTI IN ORDINE AI MEDESIMI

Art. 73